

Convegno di Viticoltura

IL FUTURO DEL VINO... MA CON QUALI VARIETÀ?

10 ottobre 2014

Relazione


In vino veritas? Percorsi giuridici di interesse per il mondo del vivaismo viticolo tra tradizione e innovazione

Avv. Arturo Pironti
Responsabile Affari Legali del Centro Ricerca e Innovazione
Fondazione Edmund Mach

Che cos'è la proprietà intellettuale?

- La proprietà intellettuale è una costruzione dei giuristi ed ha una assoluta valenza polisemica, identificando: 1) l'oggetto della tutela, ossia l'innovazione intesa come «**bene immateriale**»; 2) le tipologie di diritti di proprietà intellettuale; 3) le tecniche di protezione della proprietà intellettuale.

Qual è l'oggetto degli interessi della proprietà intellettuale?



- Il concetto di innovazione ha ricevuto prima dignità scientifica e trattazione, sul piano giuridico, attraverso il ricorso alla figura del «**bene immateriale**», concetto ideato da Josef Kohler – giurista tedesco del XIX secolo – che identificò l'**invenzione** come la «**soluzione originale di un problema tecnico**».



Brevetti



Privative
vegetali



Segni
distintivi
(ad es.,
marchio)



Diritto
d'autore



Disegni e
modelli



Segreto
industriale

I diritti di proprietà intellettuale



Segreto industriale
Marchio
Disegno



Privativa vegetale
Marchio



Brevetto
Marchio
Design

Su uno stesso prodotto possono coesistere vari diritti di proprietà intellettuale

Brevetti e privative vegetali

Qual è la principale tecnica giuridica a tutela dei diritti di privativa (brevettuale e vegetale)?

- **L'esclusiva o privativa** (*ius excludendi alios*) è la tecnica dominante in tema di tutela della proprietà intellettuale, oltre che quella storicamente più risalente.

Alcuni esempi storici di riconoscimento dei diritti di esclusiva:

- **Sibari (città della Magna Grecia distrutta nel 510 a.C.)**: un decreto cittadino prevedeva che l'ideatore di una nuova ricetta culinaria potesse sfruttare economicamente tale ricetta, in esclusiva, per un anno. Dopodiché, l'uso per finalità commerciali della ricetta diventava di dominio pubblico.
- **Venezia (provvedimento del Senato, risalente al 1474, sulle invenzioni)**: l'inventore di un trovato innovativo, in quanto non ricompreso nello stato della tecnica, sarebbe stato tutelato per 10 anni contro ogni tentativo di imitazione.
- **Inghilterra (Statuto dei monopoli di Giacomo I, risalente al 1623)**: l'inventore di un nuovo trovato, mai sviluppato prima in Inghilterra, riceveva tutela contro imitazioni e contraffazioni per 14 anni.

Perché tutelare le innovazioni brevettuali attraverso lo strumento della privativa?

- Alla base della tutela vi è un **«contratto sociale»** tra innovatore e collettività, con un procedimento volto ad incentivare i **processi innovativi** e la **creazione di nuova conoscenza**.
- A fronte della comunicazione dell'invenzione (e di tutti i suoi dettagli), la collettività riconosce all'individuo un **periodo limitato di esclusiva** durante il quale ricavarne profitto, remunerando altresì le risorse finanziarie e intellettuali utilizzate per generare l'innovazione. Al termine della privativa, la collettività avrà accesso libero all'innovazione.
- In mancanza di tutela, i processi innovativi sarebbero disincentivati e ciò rappresenterebbe una **minaccia al progresso culturale e materiale della collettività**.

Sistema brevettuale e settori peculiari della tecnica


- È stato rilevato che il **sistema brevettuale ha carattere indifferenziato**, nel senso di essere applicabile ad ogni tipo di invenzione, a prescindere dal suo settore di collocamento.
- In generale, **il modello brevettuale è improntato sul settore delle invenzioni meccaniche** (il vero e proprio sviluppo di una normativa brevettuale si è avuto con la rivoluzione industriale).

L'emergere negli anni di nuovi settori della tecnica ha comportato il sorgere di problemi di adeguamento della disciplina, spingendo verso la predisposizione di regole speciale (normative e giurisprudenziali). Principalmente con riferimento a:

- Chimico/farmaceutico.
- Microbiologico.
- Biotecnologico.

Brevettare la materia vivente. Le nuove varietà vegetali: da Plinio a Mendel...

- La capacità di manipolare la materia vivente (ovvero di godere delle sue mutazioni spontanee) al fine di ottenere nuove varietà di piante ha radici molto profonde nel passato: sono note le numerose fonti greche e romane in tema di viticoltura, che delineano manuali, dettagli, tradizioni e preziose informazioni sulla viticoltura dell'epoca.



Plinio il Vecchio (23 – 79 d.C.), nel suo *Naturalis Historia*, oltre a catalogare 91 vitigni diversi e a documentare la presenza di peculiari viti (apiana e nomentana) particolarmente adatte a sopportare climi freddi, testimonia l'introduzione nella Francia meridionale di un tipo di vite (carbonica), che fiorisce in un solo giorno, e che per tale motivo è meno esposta delle altre agli incidenti.

Ancora Plinio testimonia di nuove specie di viti introdotte in Gallia, particolarmente resistenti al freddo, alcune delle quali erano il risultato di una ibridazione tra viti indigene e vitigni nuovi introdotti da fuori, frutto di un peculiare processo di selezione che consentì di piantare i migliori incroci.



Lo studio dei principi genetici che regolano la riproduzione del materiale vegetale è degli inizi del '900, con la «riscoperta» delle leggi di Mendel sull'ereditarietà, pubblicate nel 1866 e fino a quel momento senza successo.

Con questo passaggio, la valutazione empirica dei processi ha ceduto il passo alla valutazione scientifica.

I metodi di manipolazione della materia vegetale e i loro effetti sul processo innovativo

- **Modalità biologica**: attraverso una serie di incroci fra piante diverse, semine, selezioni e ulteriori incroci, retro-incroci, risemine e riselezioni, si ottiene la varietà avente le caratteristiche desiderate. Tali caratteristiche possono essere mantenute mediante la **riproduzione asessuata** della pianta. Ciò consente di ottenere come risultato finale solo singole varietà di piante (insiemi vegetali appartenenti all'ultimo gradino della tassonomia vegetale).
- **Modalità biotecnologica**: la nuova varietà viene ottenuta attraverso la modifica in laboratorio del patrimonio genetico cellulare, consentendo poi di effettuare incroci tra organismi appartenenti a generi e specie diversi. Cosa non possibile con la modalità biologica. Tale metodo non solo consente di ottenere una specifica e nuova varietà, ma anche un insieme vegetale più ampio (collocato, nella scala della tassonomia, su gradini superiori).
- **Tali differenze si ripercuotono sulle modalità di tutela brevettuale**: diritto del costitutore/privativa vegetale per l'innovazione generata con metodo biologico; brevetto biotecnologico per l'innovazione generata con metodo biotecnologico.

Il quadro normativo e regolamentare di riferimento in tema di protezione varietale: internazionale e nazionale

- In ambito europeo, la discussione sull'opportunità di una tutela dei costitutori di nuove varietà vegetali ha avuto inizio nei primi anni del XX secolo ed è culminata con la sottoscrizione della **convenzione UPOV (Unione per la protezione dei ritrovati vegetali), il 2 dicembre 1961 a Parigi**, fra 8 Paesi (fra cui l'Italia) e revisionata, da ultimo, nel 1991. Ad oggi, l'UPOV conta 72 aderenti.
- La convenzione UPOV mirava alla creazione di una **disciplina uniforme delle varietà vegetali**, sotto il profilo del procedimento di concessione e della tutela. Ne emerse un quadro di forte specialità rispetto alla disciplina dei brevetti.
- L'Italia ha dato esecuzione alla convenzione UPOV con un **D.P.R. n. 974/1975**, ma già nei primi anni del '900 il dibattito era abbastanza animato: punto di discussione era l'inclusione di tale materia nel diritto brevettuale o la previsione di una disciplina *ad hoc*. La giurisprudenza, in materia, era fortemente controversa.
- Nel 2005, il **d.lgs. n. 455/1998** – che aveva attuato le modifiche del 1991 alla convenzione UPOV – è stato incluso nel **Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. n. 30/2005, artt. 100 - 116)**.

La privativa comunitaria per ritrovati vegetali (Reg. 2100/94)



- Il **Regolamento del 1994** ha istituito una **disciplina unitaria** in tema di **privative comunitarie per ritrovati vegetali**. Al pari di marchi, disegni e modelli comunitari, consente di ottenere un **unico titolo di protezione su tutto il territorio U.E.**

La privativa varietale comunitaria si richiede all'**Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali**, con sede ad Angers (Francia).

È previsto il divieto di **doppia tutela (art. 92)** tra protezione europea e protezione nazionale, con conseguente «**inefficacia**» di un titolo nazionale successivo o «**congelamento**» di un titolo nazionale anteriore.



Privativa nazionale e privativa comunitaria presentano una disciplina sostanzialmente uniforme, in linea con la convenzione UPOV, pur differendo la procedura di ottenimento del titolo.

Profili soggettivi della privativa comunitaria: costitutore e legittimato attivo (artt. 11 e 12)

- Il diritto in questione viene concesso alla persona **«che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero al suo avente causa»**, denominandoli entrambi quali **«costitutore»**.
- **«Se due o più persone hanno creato oppure scoperto e sviluppato insieme la varietà»**, il diritto spetta congiuntamente a tali persone o ai rispettivi aventi causa.
- Se la persona in questione è un lavoratore dipendente, il diritto alla privativa viene determinato in base alla normativa nazionale applicabile al rapporto di lavoro.
- La domanda può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero congiuntamente da più persone.

Requisiti di protezione

Distintività (art. 7)

- La varietà deve essere chiaramente distinguibile da «qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda».
- Il requisito della distinzione deve essere apprezzato in relazione ai caratteri espressi dal genotipo o da una combinazione di genotipi e non dal genotipo stesso.

Omogeneità (art. 8)

- La varietà deve essere sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della descrizione.
- Si traduce nella possibilità di ottenere in ogni ciclo riproduttivo esemplari tutti uguali fra loro, fatta salva qualche variazione che si può prevedere dai caratteri di moltiplicazione.

Stabilità (art. 9)

- Tale criterio si traduce nella capacità di ogni esemplare varietale di produrre in discendenza piante con le medesime caratteristiche.

Novità (art. 10)

- Si richiede che alla data di deposito della domanda, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varietà, non sia stato venduto né altrimenti ceduto a terzi, dal costituente o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà.
- Il termine di grazia è: più di 1 anno prima del deposito per operazioni in U.E.; più di 4 anni (6 in caso di specie arboree e viticole) per operazioni extra U.E.

Diritti del titolare

Le prerogative del titolare in ordine ai costituenti varietali, o al materiale raccolto dalla varietà protetta, sono:

Produzione o riproduzione (moltiplicazione)

Condizionamento a fini di moltiplicazione

Messa in vendita

Vendita o altra commercializzazione

Esportazione da o importazione nella Comunità

Magazzinaggio per uno dei sopra indicati scopi

N.B.: Tali atti, per poter essere svolti da terzi, richiedono **l'autorizzazione del titolare**, che può anche essere concessa subordinatamente a condizioni/limitazioni.

N.B.: Il **diritto del costitutore** si estende anche alle varietà che **a)** sono essenzialmente derivate dalla varietà coperta da privativa, qualora quest'ultima non sia essa stessa una EDV; **b)** alle varietà non distinte da quella protetta; **c)** alle varietà la cui produzione richiede l'utilizzazione ripetuta della varietà protetta.

Limitazione agli effetti della privativa (art. 15)

La privativa per ritrovati vegetali non si estende, tra l'altro, a:

**Atti effettuati privatamente
o per scopi non commerciali**

**Atti effettuati per
scopi sperimentali**

**Atti effettuati per costituire,
scoprire o sviluppare nuove varietà**

Durata della protezione

La **privativa comunitaria** dura fino allo scadere del **25° anno** o, in caso di **varietà di vite** e di **specie arboree**, fino al allo scadere del **30° anno** successivo all'anno di **concessione del diritto**.

Brevetto

- Durata 20 anni
- *Dies a quo*: data di deposito della domanda

Privativa vegetale

- Durata 25/30 anni
- *Dies a quo*: data di concessione della domanda

Uso della denominazione varietale (artt. 17 e 63)

Il richiedente propone, all'atto della presentazione della domanda, un nome per la sua varietà. La «**denominazione varietale**» deve essere unica per tutti i Paesi aderenti alla convenzione UPOV, designando così per sempre la varietà stessa.

Il CPVO, nelle linee guida, parla di «**carta di identità della**

La denominazione varietale

- Rappresenta requisito la cui mancata indicazione costituisce impedimento alla concessione del certificato di costituente.
- La sua cancellazione senza idonea sostituzione determina l'annullamento della privativa.
- A livello nazionale, costituisce condizione di rilascio della privativa o causa di perdita della protezione, in caso di suo venir meno.
- Può essere: di fantasia ovvero in codice.
- Deve essere differente da denominazioni di altre varietà, non difficilmente riconoscibile e non ledere diritti anteriori altrui nel territorio U.E.
- Se destinata a divenire la denominazione generica della varietà, non può essere registrata come marchio per piante. Ciò per evitare che il monopolio del costituente continui, dopo la scadenza della privativa, tramite un diritto esclusivo sulla denominazione.

«Territorialità» della tutela nella proprietà intellettuale (privative vegetali incluse)

Gli interessi individuali relativi all'innovazione tecnologica ed estetica (brevetti e diritto d'autore) nonché ai segni distintivi (marchio, ecc.) sono indifferenti al luogo in cui i beni o servizi sono protetti o il risultato dell'innovazione è economicamente sfruttato (CD. UBIQUITA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE)

Ma l'ubiquità degli interessi si scontra con il limite della «territorialità» della protezione

- Che cosa significa «**territorialità**»:
 - Il fatto costitutivo della tutela deve verificarsi nel territorio dello Stato considerato.
 - Del pari, i fatti impeditivi ed estintivi della tutela devono verificarsi nel medesimo territorio.
 - L'eventuale illecito che leda gli interessi in gioco, per essere rilevante, deve verificarsi nel territorio dello Stato che si considera.



Search > You are here:

[es](#) [de](#) [en](#) [fr](#) [nl](#)

An agency of the European Union



Follow @CPVOTweets

Welcome to the Community Plant Variety Office Website

The CPVO is an European Union agency, which manages a system of plant variety rights covering the 28 Member States.

The CPVO online filing system.

This service enables users to apply for a Community plant variety right online. This option is available in English, Dutch, German and French. The CPVO will continuously extend the offer to additional species. Please be aware that paper applications remain of course possible.


Latest Articles

- [Cooperation agreement with CEIPI](#)
- [Vegetable open day in Valencia \(Spain\)](#)
- [CPVO Newsletter #7 is available](#)
- [Official Gazette 4.2014](#)

STATISTICHE CPVO


Titoli privativa comunitaria in vigore per settore dei seminativi (totale: 22415)

■ Specie ornamentali ■ Piante agricole
■ Frutta ■ Verdura



Domande depositate dal 1995 al 2014 (totale: 50435)

■ Specie ornamentali ■ Piante agricole
■ Frutta ■ Verdura



Grazie per l'attenzione.

Avv. Arturo Pironti
Responsabile Affari Legali del Centro Ricerca e Innovazione
Fondazione Edmund Mach
Tel. 0461.615634 – Mob. 335.8143244
arturo.pironti@fmach.it